



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2012  
COM(2012) 383 final

2012/0187 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda le possibilità di  
pesca del capelin nelle acque della Groenlandia**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio<sup>1</sup> stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali. Le possibilità di pesca vengono in genere modificate varie volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

### 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

### 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta intende modificare come segue il regolamento sopra citato.

#### **Il capelin nelle acque della Groenlandia**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 44/2012, la Commissione stabilisce il contingente spettante all'Unione per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. In virtù di tale articolo, sulla base dell'assegnazione stabilita dalla Groenlandia e conformemente all'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, e al relativo protocollo, all'Unione spetta il 7,7% del TAC di capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. Le autorità groenlandesi hanno comunicato alla Commissione che la Groenlandia assegnerà all'Unione un quantitativo di p.m. tonnellate, conformemente alla percentuale prevista nell'ambito del protocollo, da pescare entro il 30 aprile 2013.

Al momento dell'adozione del regolamento (UE) n. 44/2012, il 17 gennaio 2012, la Commissione ha formulato una dichiarazione relativa alle catture di capelin nelle acque della Groenlandia delle zone V e XIV, impegnandosi ad avviare discussioni con gli Stati membri sulla possibilità di ripartire tra di essi le possibilità di pesca di questa specie offerte dalla Groenlandia nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca UE-Groenlandia e del protocollo sopra menzionato.

Dato che tra il 2004 e il 2010 le navi dell'Unione non hanno esercitato alcuna attività di pesca diretta del capelin nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Groenlandia e che nel 2011 tale attività è stata svolta esclusivamente dalla Danimarca su un

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 25 del 27.1.2012, pagg. 55-147).

contingente non ripartito, la Commissione propone di utilizzare gli anni dal 1998 al 2003 come periodo di riferimento per stabilire la ripartizione tra gli Stati membri.

Infine, tenuto conto delle consultazioni annuali in materia di pesca fra l'Unione europea e la Norvegia per il 2012 e in particolare dell'impegno assunto dall'Unione a fornire alla Norvegia un quantitativo supplementare di 20 000 tonnellate di capelin oltre al quantitativo abituale non appena tale specie sia disponibile nelle acque della Groenlandia, è opportuno che questo quantitativo venga prelevato dal contingente dell'Unione di p.m. tonnellate sopra menzionato.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda le possibilità di pesca del capelin nelle acque della Groenlandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro<sup>3</sup>, e del relativo protocollo<sup>4</sup>, all'Unione spetta il 7,7% del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV.
- (2) Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio<sup>5</sup> ha fissato per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2012 un contingente provvisorio spettante all'Unione per lo stock di capelin nelle acque groenlandesi, senza prevedere assegnazioni specifiche per gli Stati membri.
- (3) Il ... l'Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia che il TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV era stato fissato a ... tonnellate per il periodo dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2013. Il contingente corrispondente dell'Unione per tale periodo deve pertanto essere fissato a p.m. tonnellate.
- (4) Nell'ambito delle consultazioni annuali in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia, l'Unione si è impegnata a fornire alla Norvegia per il 2012 un quantitativo supplementare di 20 000 t di capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. È opportuno che tale quantitativo venga assegnato a partire dal contingente dell'Unione disponibile nelle suddette acque.
- (5) È inoltre opportuno ripartire il contingente dell'Unione tra gli Stati membri. Dato che tra il 2004 e il 2010 le navi dell'Unione non hanno esercitato alcuna attività di pesca diretta del capelin nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la

---

<sup>2</sup> [Riferimento GU]

<sup>3</sup> GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.

<sup>4</sup> GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9.

<sup>5</sup> GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

Groenlandia e che nel 2011 un solo Stato membro si è avvalso del contingente non attribuito dell'Unione, il periodo di riferimento per la ripartizione del contingente dell'Unione tra gli Stati membri deve essere quello compreso tra il 1998 e il 2003.

- (6) La ripartizione del contingente dell'Unione tra gli Stati membri eccede le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 44/2012. Al fine di evitare la dispersione delle disposizioni tra gli atti della Commissione e quelli del Consiglio, è opportuno che il presente regolamento stabilisca sia il contingente dell'Unione che la sua ripartizione tra gli Stati membri.
- (7) È opportuno che i limiti di cattura per il capelin previsti dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° maggio 2012. Tale applicazione retroattiva lascerà impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Dato che alcuni limiti di cattura incidono sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 44/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012*

L'allegato IB del regolamento (UE) n. 44/2012 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## ALLEGATO

Nell'allegato IB del regolamento (UE) n. 44/2012, la rubrica relativa alla specie capelin nelle acque della Groenlandia delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	p.m.		
Regno Unito	p.m.		
Svezia	p.m.		
Germania	p.m.		
Tutti gli Stati membri	p.m.	(1)(2)	
UE	p.m.	(3)(4)	
TAC	Non pertinente		

(1) Ad eccezione degli Stati membri a cui è stato assegnato più del 10% del contingente dell'Unione.

(2) Gli Stati membri a cui è stato assegnato un contingente possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente.

(3) Di cui 20 000 tonnellate assegnate alla Norvegia.

(4) Da pescare fino al 30 aprile 2013, in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento."